



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000871/P

Del 02/09/2015 11 28 38

Da SETSG PRESCR

Al Presidente VI, II e V Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni per l’assistenza alle persone disabili prive del sostegno familiare” (Reg. Gen. n. 40)

Ad iniziativa dei Consiglieri Oliviero, Casillo, Graziano, Topo.
Depositata il 6 agosto 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;

II e V Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 02 SET. 2015

PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

Progetto di Legge
“Disposizioni per l’Assistenza
Persone Disabili
Prive del Sostegno Familiare”

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 40



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

RELAZIONE

I genitori di una persona affetta da disabilità, sono consapevoli di dover assistere e curare il proprio figlio per tutta la vita che questi avrà.

Il maggior patema che attanaglierà i parenti, durante tutto il percorso assistenziale, è rappresentata dal momento in cui cominceranno a mancare le "forze" con il sopraggiungere della vecchiaia, tormentando i genitori con un solo pensiero: cosa accadrà a nostro figlio, "dopo di noi"?

Tale domanda, stante l'attuale situazione, si trasforma in un'angoscia a cui non si riesce a fornire una risposta adeguata.

L'interrogativo che tormenterà la famiglia è: "chi si prenderà cura di nostro figlio quando non ci saremo più, o non potremo assisterlo? I fratelli, le sorelle, i parenti altri, potranno farsene carico con la stessa dedizione?".

Non sanno quando lasceranno questo mondo, però vorrebbero che questo avvenisse con serenità, sapendo di aver costruito il futuro del figlio rispettandone le necessità e quelle delle persone che si prenderanno cura di lui.

La maggiore speranza poggia sul sapere che il disabile non dovrà essere ricoverato in istituto, perché anche fosse il migliore, questo non riuscirebbe a garantire tutte le attenzioni a cui è abituato, trasformando il suo soggiorno in una lenta agonia.

Perché non rispettare la volontà dei genitori per trovare un accordo che garantisca la permanenza al domicilio della persona con disabilità? I parenti certamente avranno desiderio di prendersene cura, ma non si può loro negare il diritto di continuare a vivere lavorativamente e di non far mancare cura ed attenzioni per i propri congiunti.

Ad un genitore si può anche chiedere di sacrificare la vita per migliorare quella di un figlio, ma quello stesso genitore può e deve chiedere alle Istituzioni di poter garantire il diritto a vivere una vita dignitosa e serena senza che la disabilità influisca negativamente sulla realizzazione di questa.

La nostra Regione deve dare risposta a questi interrogativi, individuando una valida linea di azione tesa a soddisfare tali bisogni.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge contiene disposizioni in materia di assistenza per disabili privi del sostegno familiare, nel caso mancanti di entrambi i genitori, ovvero perché gli stessi non sono più in grado di sostenere gli oneri assistenziali.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

Art. 2

(Obiettivi, funzionamento e interventi)

1. Le risorse destinate vengono ripartite per finanziare, in concorso con i Comuni della Regione Campania:
 - a) programmi di intervento, realizzati da associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, che possono comprovare esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili, finalizzati alla cura e all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla loro deistituzionalizzazione e a percorsi di intervento al loro domicilio;
 - b) la realizzazione, d'intesa con le AA.SS.LL. territorialmente competenti, di un sistema teso alla protezione ed assistenza globale per i soggetti di cui all'articolo 1, avente l'obiettivo di adottare progetti personalizzati di presa in carico, secondo quanto normato dalla L. 8 novembre 2000, n. 328; dall'articolo 46, L. R. 1/2012 e dal D.C.A. n. 16, dell'11/02/2013;
 - c) la realizzazione, da parte di associazioni, fondazioni ed enti senza scopo di lucro, che possono comprovare esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili, famiglie-comunità, di case-famiglia o di analoghe strutture residenziali previste dalla normativa regionale, in cui inserire progressivamente i soggetti di cui all'articolo 1, attesa la graduale sollevazione della famiglia dall'impegno della loro assistenza;
 - d) la realizzazione, anche da parte di gruppi di famiglie associate, di servizi e di strutture residenziali innovativi per consentire alle persone con disabilità prive del sostegno familiare di vivere, in totale o in parziale autonomia, in un ambiente che riproduca le condizioni abitative tipiche della casa familiare.
2. La Giunta regionale della Campania, con apposita Deliberazione da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della presente legge:
 - a) fissa criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti;
 - b) regola le operazioni di verifica dell'attuazione delle attività svolte;
 - c) disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. La Deliberazione di cui al comma precedente individua, altresì, i requisiti minimi e qualitativi che devono possedere le strutture previste dalle lettere c) e d), comma 1., del presente articolo.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD*

Art. 3
(Comunicazione ed Informazione)


- 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania, la Giunta sostiene la realizzazione di una campagna informativa per divulgare la conoscenza delle disposizioni contenute nella presente legge.**



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare PD

Art. 5
(Entra in vigore)

- 1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.**


Gennaro OLIVIERO - PD -
